



COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza)

SETTORE TERZO

(Urbanistica, Demanio, Cosap, Suap/Sue, Commercio)

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/046043-046009

Posta certificata protocolloDiamante@pec.it E-mail ufficiourbanistica.diamante@gmail.com

Codice Fiscale Partita Iva 00362420788

Ai titolari di ogni tipo di esercizio di somministrazione

di pasti e bevande, di commercio al dettaglio

LORO SEDI

Oggetto : Indicazioni Covid 19

Con ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 13.6.2020 sono state dettate le disposizioni riguardanti la riapertura delle attività, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A della stessa.

E' stato disposto che resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il mancato rispetto delle misure contenute nell'allegato A della Ordinanza n. 51/2020 e nelle altre disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della ordinanza n. 51/2020 sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità Statali sono irrogate dal Prefetto.

Questo Ente, in presenza di una generalizzata tendenza collettiva alla inosservanza delle misure di prevenzione vigenti, avverte che già a partire dalle prossime ore intensificherà i controlli e le azioni sanzionatorie e restrittive.



IL SINDACO
Sen. Ernesto MAGORNO